



COMUNE DI ORTELLE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 13 del 16-06-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA DEI RIFIUTI (TARI) ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno sedici del mese di giugno alle ore 18:05, convocato nei modi di legge, presso la Biblioteca Comunale M. Paiano sita in Vignacastrisi di Ortelles alla via Asilo Infantile si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, di Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune ed in carica risultano:

<i>DE LUCA Edoardo</i>	<i>P</i>	<i>GUIDA Deodato Giovanni</i>	<i>P</i>
<i>Urso Luigi</i>	<i>P</i>	<i>Rizza Salvatore</i>	<i>A</i>
<i>RISOLO Rosario</i>	<i>P</i>	<i>Caputo Oronzo Alessandro</i>	<i>P</i>
<i>Casciaro Alfredo</i>	<i>P</i>	<i>GUIDA DANILO DOMENICO</i>	<i>P</i>
<i>De Luca Michele</i>	<i>P</i>	<i>Paiano Paolo</i>	<i>A</i>
<i>Gravante Carlo Ugo</i>	<i>A</i>		

Presenti n. 8 Assenti n. 3

Favorevoli n. 6 Contrari n. 0 Astenuti n. 2

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ssa Cucurachi Manuela.

Il Signor DE LUCA Edoardo, nella sua qualità di Sindaco constatata la sussistenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e/o la discussione.

In ottemperanza all'art. 49 del D.Lgs. N.267 del 18/08/2000, si esprimono i seguenti pareri:

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Tecnica dell'atto

Ortelles, li 11-06-2025

**Il Responsabile del Servizio
Edoardo DE LUCA**

Si esprime parere Favorevole in merito alla Regolarità Contabile dell'atto

Ortelles, li 11-06-2025

**Il Responsabile del Servizio
Edoardo DE LUCA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 702, della suddetta Legge 147/2013 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03.08.2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il *“metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 - MTR2”*;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03.08.2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione dell'ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023, n. 386/2023/R/RIF ha approvato le nuove disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, a decorrere dal 1° Gennaio 2024;

RICHIAMATO in particolare l'art. 7 della succitata deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che nella regione Puglia, territorio in cui opera il Comune di Ortelle, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'*Agenzia territoriale della Regione Puglia* (AGER) per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito, ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale - pertanto - svolge le funzioni previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 per gli ETC;

PRESO ATTO che:

- ad esito del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Delibera n. 363/2021 di ARERA, con determinazione n. 382 del 01/07/2024, pervenuta al Comune di Ortelle il 02.07.2024 e acquisita al prot. n. 5150, AGER, quale ente territorialmente competente a norma della sopra richiamata deliberazione, ha provveduto all'approvazione e validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2024-2025 del Comune di Ortelle, secondo il Metodo Tariffario

Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025, ex Delibera 363/2021, così come modificato dalla Deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni, così come declinati nell'art. 28 del MTR-2;

- con la sopra citata determina, l'Ente di Governo d'Ambito (AGER) ha stabilito una Tariffa complessiva riconosciuta, al lordo delle entrate ex art. 1.4 della Determina ARERA n. 02/DRIF/2020, di € **526.342,00** (€ **338.315,00** Parte Variabile e € **188.027,00** Parte Fissa);
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. **15 del 15.07.2024**, ha preso atto della sopra citata determina n. 361/2024 di AGER di approvazione e validazione dell'aggiornamento del PEF del Comune di Ortelle per il periodo **2024-2025**;

VISTI:

- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), così come approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. **37 del 30.12.2022** e, in particolare, l'art. 6, comma 2, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

DATO ATTO:

- che il Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 8 del 31.03.2025, ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio **2025/2027**;
- che il Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. **14 del 31.05.2024**, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio **2023**;

VISTI, ancora:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RICHIAMATO il Piano Finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato "A" alla presente deliberazione, come sopra validato da AGER PUGLIA con determinazione n. **382** del **01.07.2024**, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

VALUTATO di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche come segue, al pari di quanto già avvenuto per il 2024:

- **92,09 %** a carico delle utenze domestiche;
- **7,91 %** a carico delle utenze non domestiche;

PRESO ATTO dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe **TARI** relative all'anno **2025**, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO, altresì, di stabilire, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative alla Tassa Rifiuti relativa all'anno **2025**:

- prima rata (o rata UNICA): **30.07.2025**;
- seconda rata: **30.09.2025**;
- terza rata: **16.12.2025**;

autorizzando comunque la giunta comunale a poter rivedere tale calendario di riscossione, al fine di evitare un aggravio dei costi di spedizione per gli utenti in caso di doppia emissione degli avvisi, in considerazione che Arera ha pubblicato la delibera n. 133 del 1° aprile 2025, recante l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del D.L. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 e che tra le varie disposizioni, l'Autorità stabilisce che, a decorrere dall'1 gennaio 2025, è istituita una nuova componente perequativa per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus in oggetto, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva; tale nuova componente è inizialmente prevista pari a 6 euro/utenza, ma potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus.

CONSIDERATO altresì che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

- l'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, stabilisce che: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, poi prorogato al 30 giugno dal c.d. D.L. Superbonus (Decreto Legge n. 39/2024 poi convertito in Legge 23 maggio 2024, n. 67).”*;
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell’art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell’Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell’art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”*;
- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del **5%**;
- la Deliberazione Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a. **UR1.a**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2025, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b. **UR2.a**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2025, ad € 1,50 per utenza per anno;
- Arera ha pubblicato la delibera n. 133 del 1° aprile 2025, recante l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del D.L. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e ss.mm.ii.;

ACQUISITI, altresì, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione:

FAVOREVOLI: 6 (sei): De Luca E., Urso L., Risolo R., De Luca M., Guida D. G., Casciaro A.;
ASTENUTI: 2 (due): Caputo O., Guida D.D.;

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** le Tariffe della componente TARI per l'anno **2025**, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, le quali sono formulate con il metodo tariffario di ARERA, a cui questo ente si deve uniformare;
3. **DI DARE ATTO** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario ridefinito dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15/07/2024;
4. **DI DARE ATTO**, inoltre, che alle tariffe TARI devono essere sommati:

- il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del **5 %** fissata dalla Provincia di Lecce;
 - le componenti perequative **UR1.a** e **UR2.a**, pari, rispettivamente, a € 0,10 ad utenza per anno e ad € 1,50 ad utenza per anno;
 - la componente perequativa che sarà determinata da Arera in attuazione dell'art. 57-bis del D.L. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 inizialmente prevista pari a 6 euro/utenza o quella che sarà definitivamente stabilita;
5. **DI STABILIRE**, le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative alla Tassa Rifiuti relativa all'anno **2025**:

- prima rata (o rata UNICA): **30.07.2025**;
- seconda rata: **30.09.2025**;
- terza rata: **16.12.2025**;

autorizzando comunque la giunta comunale a poter rivedere tale calendario di riscossione, al fine di evitare un aggravio dei costi di spedizione per gli utenti in caso di doppia emissione degli avvisi, in considerazione che Arera ha pubblicato la delibera n. 133 del 1° aprile 2025, recante l'avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'art. 57-bis del D.L. 124/2019 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 e che tra le varie disposizioni, l'Autorità stabilisce che, a decorrere dall'1 gennaio 2025, è istituita una nuova componente perequativa per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus in oggetto, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva; tale nuova componente è inizialmente prevista pari a 6 euro/utenza, ma potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus.

6. **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Tributi ed il Responsabile del Settore alla emissione degli avvisi di pagamento, nel rispetto ed in corrispondenza delle scadenze fissate al precedente punto e prevedendo il pagamento come prescritto dall'art. 32 del vigente ***Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)***;
7. **DI PROVVEDERE** ad inviare, nei termini di legge, la presente deliberazione al Ministero **dell'Economia** e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;
8. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere, il Consiglio Comunale, con voti:

FAVOREVOLI: 6 (sei): De Luca E., Urso L., Risolo R., De Luca M., Guida D. G., Casciaro A.;
ASTENUTI: 2 (due): Caputo O., Guida D.D.;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Edoardo DE LUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Manuela Cucurachi

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 24-06-2025 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. del 18/08/2000 nr. 267.

Num.Reg. Pubblicazione 303 Manuela Cucurachi

Ortelle, li 24-06-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Manuela Cucurachi

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

☒ Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art.134, comma 4 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

☐ Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione(Art.134, comma 3 del T.U.E.L. 08/08/2000, nr.267).

ORTELLE, li 16-06-2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Manuela Cucurachi